

Copia del regolamento e della tariffa sarà affissa nei punti di sbarco, e ciascun barcaiolo dovrà sempre tenerla a bordo per presentarla, a richiesta, ai passeggeri.

837. La licenza mentovata all'art. 187 del Codice per la marina mercantile per condurre un battello in un porto o rada, non conferisce ai titolari alcun privilegio per lo sbarco o lo imbarco dei passeggeri e delle merci, restando sempre liberi gli armatori e i capitani dei bastimenti ed i negozianti tutti, di far imbarcare, sbarcare e trasbordare passeggeri e merci con imbarcazioni appartenenti ai bastimenti stessi o con altre di loro proprietà, provvedute di licenza, o da loro noleggiate.

Tuttavia, per lo sbarco dei passeggeri dai piroscafi e da altri legni, e nel caso in cui le amministrazioni dei legni medesimi non abbiano provveduto allo sbarco con imbarcazioni proprie o da loro noleggiate, potranno gli uffizi di porto, a fine d'evitare il disordine, stabilire un turno fra le barchette, aventi i voluti requisiti, al quale turno non potranno concorrere altri battelli eccetto quelli dei bastimenti che avessero a ricevere dai piroscafi o da altri legni individui appar-

tenenti ai rispettivi equipaggi, e condurli a bordo.

838. I capitani di porto potranno sempre assegnare un limite, a loro giudizio, al numero delle barchette, piatte, pontoni ed altri galleggianti da ammettersi nei porti e canali del rispettivo compartimento, a fine di evitare che ne sia di soverchio ingombrato lo spazio.

839. Nelle operazioni di caricamento o scaricamento delle merci deve sempre lasciarsi sui moli, ponti e calate, libero lo spazio necessario alla circolazione delle persone.

Occorrendo lasciare in temporaneo deposito una parte di mercanzie, devono queste essere collocate nelle parti della calata a ciò destinate dall'ufficio di porto.

840. Nelle operazioni di scaricamento è vietato di gettare da bordo sulla calata le mercanzie, le quali devono essere trasportate a spalla d'uomo o per mezzo di grue o di altri congegni.

I materiali pesanti come i massi di pietra, i metalli, ecc., non possono essere imbarcati o sbarcati se il coronamento ed il pavimento delle calate non siano stati prima guerniti delle occorrenti difese di legno.

841. Occorrendo di cari-